



Comune di  
San Valentino A.C.

**ORD. N. 05 DEL 04/06/2015**

**Oggetto: ORDINANZA CONCERNENTE LA DIFFUSIONE MANUALE DI MATERIALE PUBBLICITARIO**

### **IL SINDACO**

**Premesso** che la diffusione manuale di materiale pubblicitario è ampiamente praticata a San Valentino con numerosi addetti che settimanalmente distribuiscono volantini e depliant;

**Accertato** che sempre più frequentemente gli incaricati della diffusione di materiale pubblicitario hanno preso in uso di gettare lo stesso materiale in terra, di lasciarlo abbandonato sulle soglie d'ingresso a fabbricati, su panchine, muretti, fioriere, ecc., nonché di collocarlo sul parabrezza o lunotto delle autovetture e, comunque, su tutti gli spazi del veicolo e altri tipi di veicoli;

**Accertato** che tale modo di operare contribuisce in modo rilevante a incrementare la quantità di carta e cartacce ovvero di rifiuti abbandonati sul suolo pubblico o d'uso pubblico, con conseguente nocimento per l'immagine e il decoro del centro storico nonché per l'igiene pubblica;

**Rilevato** che il "volantinaggio" consiste nell'effettuazione di attività pubblicitaria e promozionale mediante la distribuzione di volantini, depliant, manifesti, opuscoli pubblicitari o altro materiale pubblicitario e, così come previsto dal vigente Regolamento per la disciplina della pubblicità in generale degli impianti pubblicitari, può avvenire esclusivamente nelle cassette postali o con consegna direttamente a mano nelle abitazioni private, all'interno dei locali pubblici e attività commerciali.

### **Visto**

Il D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507, come modificato dalla Legge 388/2000 articolo 145 lettera c);

il D.Lgs. 3.04.2006 n. 152 – Norme in materia ambientale;

il D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 – Nuovo Codice della Strada;

**Visto** il Regolamento Comunale per la disciplina e raccolta dei rifiuti solidi urbani;

**Visto** il Regolamento per la disciplina della pubblicità in generale degli impianti pubblicitari;

### **ORDINA**

1. E' vietata la distribuzione di volantini, depliant, manifesti, opuscoli pubblicitari o altro materiale pubblicitario sotto le porte di accesso, sugli usci e negli androni delle abitazioni private, sul parabrezza o lunotto delle autovetture e, comunque, su tutti gli spazi del veicolo e altri tipi di veicoli. E' vietata altresì la consegna di volantini ai conducenti o ai passeggeri delle auto durante la circolazione, e la distribuzione a mano in prossimità e in corrispondenza di incroci;

2. E' vietato altresì su tutto il territorio comunale il lancio di volantini - buoni sconto - biglietti omaggio e materiale simile;

3. La distribuzione di volantini, depliant, manifesti, opuscoli pubblicitari o altro materiale pubblicitario e informativo potrà avvenire esclusivamente nelle cassette postali o cassette allo scopo predisposte o con consegna direttamente a mano nelle abitazioni private, all'interno dei locali pubblici ed attività commerciali;

#### DISPONE

1) La distribuzione di volantini è comunque ammessa, nel rispetto delle predette disposizioni, previa autorizzazione dell'Ufficio comunale competente, per motivi di pubblico interesse, in circostanze eccezionali e straordinarie, da parte di Amministrazioni Pubbliche, di enti pubblici, di soggetti gestori di servizi pubblici o di altri soggetti privati, al fine di effettuare comunicazioni urgenti o particolari rivolte alla cittadinanza;

2) L'Ufficio Comunale competente potrà autorizzare l'effettuazione di attività di volantinaggio in occasione di:

a) manifestazioni e iniziative politiche, sindacali;

b) manifestazioni e iniziative religiose assistenziali, celebrative, sportive e del tempo libero;

c) fiere - mercati o sagre - mercati locali;

d) pubblicizzazione e promozione, in loco, di attività produttive e commerciali.

3) In occasione di consultazioni elettorali, referendarie e manifestazioni autorizzate su aree pubbliche, potranno essere distribuiti volantini nell'ambito delle medesime. In questi casi, comunque, il materiale dovrà essere distribuito solo ai cittadini/utenti che si dimostrino interessati alla manifestazione. Gli incaricati a qualsiasi titolo all'esercizio della pubblicità mediante volantinaggio, sono tenuti a non disperdere i volantini per le aree pubbliche del territorio comunale e sui suoli privati;

4) I soggetti committenti la distribuzione di materiale pubblicitario mediante consegna di volantini, opuscoli e simili materiali divulgativi vigilano affinché tali strumenti siano diffusi nel rispetto di quanto sopra previsto;

5) Qualora siano rilevate azioni di promozione pubblicitaria condotte per conto di un soggetto di cui al precedente punto in violazione delle disposizioni di cui al presente atto e risultino evidenti da parte degli stessi l'omessa vigilanza o la sollecitazione ad azioni di distribuzione indiscriminata dei volantini, degli opuscoli o di simili materiali divulgativi, i medesimi sono considerati responsabili in solido delle violazioni commesse ai sensi dell'art. 6 della Legge 24/11/1981, n. 689;

6) I trasgressori, aziende committenti e personale reclutato per il servizio, saranno soggetti, salvo che il fatto sia previsto dalla legge come o costituisca più grave illecito amministrativo, al pagamento delle seguenti sanzioni pecuniarie:

a) *per le aziende commissionarie*: sanzioni da € 250,00 a € 1.000,00 oltre al rimborso delle spese per il

ripristino dello stato dei luoghi;

b) *per la persona che diffonde volantini e/o affigge manifesti e/o opuscoli pubblicitari*: sanzioni da € 100,00 a € 300,00 oltre al rimborso delle spese per il ripristino dello stato dei luoghi;

#### DEMANDA

Agli uffici comunali commercio e polizia municipale la trasmissione, tramite Raccomandata A/R ed entro il 15 giorni dall'entrata in vigore della presente, copia dell'ordinanza ai maggiori gruppi commerciali che operano periodicamente attività di volantinaggio sul territorio comunale.

Alla Polizia Locale, agli uffici e agli agenti della forza pubblica il compito di far rispettare la presente ordinanza.

#### AVVERTE

che contro la presente Ordinanza, in applicazione del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, al TAR Abruzzo.



IL SINDACO

(Dott. Antonio Saia)